

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB801 - EUCOMDATA-REGISTRO PARTITE IVA

Provvedimento n. 25961

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, Decreto);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Eucomdat Company Data GmbH (di seguito, anche "Eucomdat"), in qualità di professionista ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto. Tale professionista, con sede legale a Vienna in Austria, gestisce una banca dati online denominata "Registro centrale europeo per la registrazione e la pubblicazione di numeri di partita IVA", accessibile tramite il sito Internet www.vat-identification.eu. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

2. Con richieste di intervento pervenute a partire dal 28 novembre 2014¹, alcune imprese con sede in Italia hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta, da parte di Eucomdat, un modulo volto a sollecitare la registrazione e pubblicazione del proprio numero di Partita IVA all'interno di un registro telematico presente sul sito Internet www.vat-identification.eu.

3. In particolare, il messaggio pubblicitario contenuto nel modulo si caratterizza, dal punto di vista grafico, per la presenza di termini evocativi di pubblici registri tenuti presso enti governativi di carattere sovranazionale e l'apposizione di un logo recante la raffigurazione delle stelle inserite all'interno della bandiera ufficiale dell'Unione Europea. Il modulo reca anche una sezione in cui sono inseriti dei campi di testo, alcuni dei quali precompilati con i dati aziendali dei destinatari della comunicazione, altri invece da compilare ad opera delle imprese contattate per confermare o correggere i dati preinseriti dal professionista. Terminata tale verifica le imprese contattate sono invitate a sottoscrivere il modulo e a inviarlo, tramite fax, al numero indicato dal professionista,

¹ Cfr. doc. n. 2, inerente a 5 richieste di intervento.

nel brevissimo termine concesso (in media pari a circa una settimana²). Con caratteri ridotti viene anche indicato che il costo della registrazione, valevole per dodici mesi e automaticamente rinnovabile alla scadenza salvo esplicita disdetta, è pari a 760 euro.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 16 ottobre 2015 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PB801 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio inviato dal professionista alle imprese con sede in Italia, in quanto lo stesso conteneva informazioni decettive in ordine all'identità e qualifiche di Eucomdat, nonché in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio pubblicizzato³.

5. In data 10 novembre 2015 il professionista ha fatto pervenire una comunicazione sulla lingua del procedimento⁴. In data 16 novembre 2015 veniva inviata a Eucomdat una comunicazione con la quale si concedevano alla Parte ulteriori 10 giorni per rispondere alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento e per presentare memorie scritte e documenti⁵.

6. In data 23 febbraio 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento⁶.

2) *Le evidenze acquisite*

7. Il messaggio pubblicitario contestato al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento è stato diffuso almeno nei mesi di novembre e dicembre 2014⁷.

8. Dai documenti agli atti⁸ risulta che Eucomdat ha diffuso il proprio messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria indirizzandolo a destinatari presenti su gran parte del territorio nazionale, come si evince dai dati preinseriti nei moduli pubblicitari inviati alle imprese contattate.

9. Per quel che concerne invece la configurazione grafica del modulo contenente il messaggio pubblicitario del professionista, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che lo stesso è strutturato in modo da porre rilievo preminente sui termini e le espressioni evocative di pubblici registri tenuti presso enti governativi di carattere sovranazionale. In particolare, Eucomdat ricorre a espressioni quali "*Registro centrale europeo per la registrazione e la pubblicazione di numeri di partita IVA*", "*Oggetto: registrazione e pubblicazione del Suo numero di partita IVA (partita IVA)*", "*Part. IVA/VAT Id.*", apponendo altresì un logo recante la raffigurazione delle stelle inserite

² Ibidem.

³ Cfr. doc. n. 3.

⁴ Cfr. doc. n. 4.

⁵ Cfr. doc. n. 5.

⁶ Cfr. doc. n. 6.

⁷ A tal proposito si evidenzia che nella prima segnalazione pervenuta il modulo pubblicitario del professionista reca la data 26 novembre 2014 (prot. n. 0055932 del 28 novembre 2014), mentre alcune segnalazioni successive si riferiscono al mese di dicembre 2014 (prot. n. 0058967 del 18 dicembre 2014). Cfr. doc. n. 2.

⁸ Ibidem.

all'interno della bandiera ufficiale dell'Unione Europea. I dati relativi al professionista, invece, risultano marginalizzati e riportati in caratteri di dimensioni molto più ridotte rispetto al resto delle informazioni contenute nel messaggio pubblicitario.

10. Dal punto di vista contenutistico, inoltre, tra le informazioni di cui si compone il messaggio pubblicitario vi è anche un esplicito riferimento alla normativa comunitaria relativa alle procedure di fatturazione (Direttiva 2010/45/UE), accompagnato dall'affermazione che gli Stati membri avrebbero dovuta trasporla entro il 1° gennaio 2013. Tale quadro informativo è completato dall'indicazione che sul sito *Internet* del professionista sarebbe stata istituita una banca dati *online* per la semplificazione della procedura di fatturazione e del processo di compensazione.

11. Il modulo reca anche una sezione in cui sono inseriti dei campi di testo, alcuni dei quali precompilati con i dati aziendali dei destinatari e della comunicazione, altri invece da compilare ad opera delle imprese contattate per confermare o correggere i dati preinseriti dal professionista. Terminata tale verifica, le imprese contattate sono invitate a sottoscrivere il modulo e a inviarlo, tramite fax, al numero indicato dal professionista, nel brevissimo termine concesso (in media pari a circa una settimana⁹). Con caratteri ridotti viene anche indicato che il costo della registrazione, valevole per 12 mesi e automaticamente rinnovabile alla scadenza salvo esplicita disdetta, è pari a 760 euro, da pagare entro due settimane indicando anticipatamente l'importo in fattura¹⁰.

12. Infine, dai documenti in atti¹¹ è anche emerso che in corrispondenza dei campi destinati all'apposizione della "*firma vincolante*", Eucomdat riporta con caratteri estremamente ridotti la seguente frase: "*Con la presente confermo la correttezza dei dati soprariportati e conferisco alla società EUCOMDAT Company Data GmbH l'incarico per la registrazione e la pubblicazione di questi dati nella banca dati online VAT-IDENTIFICATION.eu. [...]*", altresì indicando che: "*La modifica ai dati inseriti può avvenire per iscritto in qualsiasi momento ed è gratuita*".

3) Le argomentazioni difensive della Parte

13. Il professionista - oltre la sopra citata comunicazione del novembre 2015 relativa alla lingua del procedimento - non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento, diffuso dal professionista Eucomdat Company data GmbH, con sede in Austria e inviato via posta alle imprese con sede in Italia, si presenta come un modulo di registrazione al "*Registro centrale europeo per la registrazione e la pubblicazione di numeri di partita IVA*", tenuto da un ente pubblico sovranazionale di rango comunitario.

In realtà, il pagamento dovuto a seguito della compilazione e del re-invio del modulo nulla ha a che fare con la domanda di registrazione del numero di Partita IVA in un Registro tenuto da un ente comunitario. Non esiste, infatti, alcun pubblico registro che abbia tale denominazione, nessun ente pubblico che allo stato svolga *ex lege* una funzione di raccolta di tali dati, né in tal senso

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ Cfr. doc. n. 2 con particolare riferimento alle segnalazioni prott. nn. 0058967 del 18 dicembre 2014 e 0055932 del 28 novembre 2014.

¹¹ *Ibidem.*

alcuno specifico obbligo normativo in capo ai titolari di Partita IVA con sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

15. L'invio del messaggio pubblicitario, invece, è meramente diretto a far sottoscrivere inconsapevolmente alle imprese contattate un abbonamento oneroso al servizio offerto da Eucomdat, consistente nell'inserimento dei dati aziendali degli abbonati all'interno del proprio *database* telematico accessibile mediante il sito *Internet www.vat-identification.eu*.

16. Il messaggio pubblicitario del professionista è suscettibile di ingenerare il suddetto effetto confusorio in virtù della veste grafica e contenutistica che lo caratterizza. In particolare, l'equivoco ingenerato nei destinatari in merito all'identità e qualifiche del professionista, la natura e le caratteristiche del servizio fornito, discende dalla presenza di alcuni elementi strutturali, nonché da una serie di omissioni e informazioni fuorvianti e ingannevoli presenti nel messaggio, così come rappresentato e descritto nell'avvio del procedimento.

17. In primo luogo, infatti, il messaggio è strutturalmente concepito come un modulo di registrazione del numero di Partita IVA all'interno di un registro definito come "*Registro centrale europeo per la registrazione e la pubblicazione di numeri di partita IVA*". Le imprese destinatarie della comunicazione commerciale di Eucomdat, inoltre, sono portate a ritenere che tale registro abbia carattere pubblico e sia tenuto da un ente di carattere sovranazionale di rango comunitario in quanto, oltre all'utilizzo dell'aggettivo europeo e all'apposizione del logo recante la raffigurazione delle stelle inserite all'interno della bandiera ufficiale dell'Unione Europea, nel testo del messaggio si effettua strumentalmente un riferimento alla normativa comunitaria relativa alle procedure di fatturazione (Direttiva 2010/45/UE) e al fatto che sul sito *Internet www.vat-identification.eu* è stata istituita una banca dati *online* per la semplificazione della procedura di fatturazione e del processo di compensazione. Inoltre, il quadro informativo fornito da Eucomdat risulta confusorio e alterato anche in ragione della marginalizzazione dei propri dati aziendali, riportati con caratteri di dimensioni molto più ridotte rispetto alle restanti informazioni.

18. In secondo luogo, il messaggio pubblicitario risulta gravemente omissivo per quel che concerne le informazioni inerenti alle reali caratteristiche del servizio offerto da Eucomdat. Ordinariamente, infatti, nelle comunicazioni pubblicitarie che intendono effettivamente promuovere la commercializzazione di un prodotto, risulta imprescindibile presentare gli stessi con modalità chiare e allettanti per i potenziali acquirenti. Nella fattispecie, invece, proprio al fine di favorire il sopra descritto effetto confusorio, il professionista presenta in modo del tutto marginale e con caratteri minuscoli e fitti –sostanzialmente illeggibili– la reale natura del servizio offerto (consistente nell'inclusione dei propri dati aziendali in un *database* privato accessibile tramite *Internet*).

19. Concorre ad aumentare l'effetto decettivo del messaggio l'indicazione prescrittiva di un termine molto breve entro il quale occorre procedere al re-Invio dei dati aziendali (pari a circa una settimana in media), nonché le modalità con cui si esplicita la reale natura del servizio. Solo nella parte finale del messaggio, infatti, in corrispondenza dei campi destinati all'apposizione della "*firma vincolante*" dell'impresa contattata, Eucomdat riporta con caratteri estremamente ridotti la seguente frase, ulteriormente ambigua nei suoi contenuti: "*Con la presente confermo la correttezza dei dati soprariportati e conferisco alla società EUCOMDAT Company Data GmbH l'incarico per la registrazione e la pubblicazione di questi dati nella banca dati online VAT-*

IDENTIFICATION.eu. [...], altresì indicando che: “*La modifica ai dati inseriti può avvenire per iscritto in qualsiasi momento ed è gratuita*”.

Alla luce di quanto sopra, il messaggio sopra descritto integra una violazione degli articoli 1 e 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del Decreto, in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura e caratteristiche dei servizi offerti nonché in ordine all'identità e alle qualifiche del professionista.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

21. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

22. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della rilevante insidiosità del messaggio in esame, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi fondamentali per le proprie scelte di acquisto, quali l'identità del professionista e la natura e caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento alla inconsapevole sottoscrizione di un contratto che comporta un pagamento di non trascurabile entità; delle modalità e dell'ampiezza della diffusione del messaggio, avvenuta su gran parte del territorio nazionale come risulta dai documenti in atti. Va considerato, inoltre, che il messaggio, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, risponde a una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nei destinatari.

23. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno nei mesi di novembre e dicembre 2014.

24. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Eucomdat Company Data GmbH nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettera *a)* e *c)* del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all'identità e alle qualifiche di Eucomdat Company Data GmbH, nonché alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata da tale professionista, e pertanto suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ovvero di ledere gli interessi di operatori concorrenti;

DELIBERA

a) che la il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Eucomdat Company Data GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in

motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) di irrogare alla società Eucomdat Company Data GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera *b*) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

VARIE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

Provvedimento n. 25956

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2016;

VISTO la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare l'art. 10 comma 7;

VISTO il capo VI del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità del 29 febbraio 2000, concernente il rendiconto finanziario;

VISTI i seguenti documenti predisposti dalla Direzione Generale Amministrazione - Direzione Bilancio e Ragioneria:

- schema di rendiconto finanziario per l'anno 2015 (costituito da un elaborato riepilogativo della gestione di competenza dell'esercizio 2015 e da un elaborato riepilogativo della gestione dei residui attivi e passivi);

- prospetti allegati (situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, conto economico dell'esercizio 2015, situazione amministrativa al 31 dicembre 2015, situazione finanziaria al 31 dicembre 2015, situazione dei conti d'ordine al 31 dicembre 2015, riepilogo Fondo T.F.R. – I.F.R. al 31 dicembre 2015);

- relazione illustrativa;

VISTO il parere favorevole sullo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2015 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 23 marzo 2016, a norma dell'art. 37 del citato Regolamento;

VISTO l'art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la propria delibera del 13 settembre 2007 recante "*Trasparenza degli atti dell'Autorità*" ed, in particolare, l'art. 1, lett. *b*) e *c*), in materia di pubblicità degli atti di bilancio;

VISTA la propria delibera dell'11 febbraio 2015 recante "*Modifiche alla delibera sulla disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati informazioni e documenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*";

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto finanziario dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio 2015 nonché i prospetti sopra richiamati, anch'essi allegati alla presente delibera.

2. di trasmettere la presente delibera, lo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2015, i prospetti allegati e la relazione illustrativa;

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall'art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

3. di pubblicare la presente delibera e lo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2015 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
